

*« Articolo 6*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'adempimento delle formalità

doganali di esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1<sup>o</sup> luglio 1993 ed il 31 gennaio 1994 ».

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*